

del 18 aprile 1999 (Stato 1 gennaio 2008)

**(Estratto)**

**Art. 57 Sicurezza**

<sup>1</sup> Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

<sup>2</sup> Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

**Art. 58 Esercito**

<sup>1</sup> La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

<sup>2</sup> L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

<sup>3</sup> Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.

**Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo**

<sup>1</sup> Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

<sup>2</sup> Per le donne il servizio militare è volontario.

<sup>3</sup> Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

<sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

<sup>5</sup> Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

**Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito**

<sup>1</sup> La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

<sup>2</sup> ... abrogato.

<sup>3</sup> La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

**Art. 61 Protezione civile**

<sup>1</sup> La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

<sup>3</sup> Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

<sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

<sup>5</sup> Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.